



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lorenza Calcagno	Presidente
dott. Stefano Demontis	Giudice
dott. Alberto La Manna	Giudice Relatore

nel procedimento iscritto al n. r.g. **706/2026** promosso da:

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PEZZULLO LUIGI e dell'avv. ACTIS GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA SANTA LUCIA, 34 80132 NAPOLI, presso il difensore avv. PEZZULLO LUIGI

ATTORE

contro

CP_1 con il patrocinio dell'avv. CARRANO RAFFAELE e dell'avv. ROSSINI LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA, presso il difensore avv. CARRANO RAFFAELE

CONVENUTO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Parte_1 ha citato in giudizio la *CP_1* al fine di impugnare la delibera assembleare del 22.12.2025 con cui è stata autorizzata la transazione in una controversia pendente in sede arbitrale, chiedendone l'annullamento in ragione dell'esclusione dell'attrice dal diritto di voto e della mancata messa a disposizione della documentazione relativa agli accordi transattivi.

Si è costituita la *CP_1* contestando la pretesa avversaria ed eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 35 dello Statuto sociale.

Con la memoria del 23.4.2024 parte attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta.

All'udienza ex art. 127 cpc del 4.6.2026 le parti hanno precisato le conclusioni ribadendo la richiesta di dichiarazione di incompetenza alla luce della clausola compromissoria. Parte attrice ha chiesto la compensazione delle spese di lite mentre la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite per la soccombenza.

Ritiene il Collegio di doversi dichiarare incompetente alla luce della clausola compromissoria di cui all'art. 35 dello Statuto sociale secondo cui *“I soci convengono concordemente che, qualora sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione ... Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il procedimento di conciliazione entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine che concordino le parti per iscritto, la controversia viene giudicata da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Torino”*.

Nel caso di specie non sono ravvisabili profili di invalidità della clausola essendo la designazione dell'arbitro sottoposto al Presidente del Tribunale di Torino, ovvero soggetto terzo estraneo alla società, secondo quanto previsto dall'art. 34 DLgs 5/2003 (Cass. 19.9.2023 n. 26784) e la materia oggetto di causa può essere devoluta ad arbitri non vertendo in tema di diritti indisponibili (Cass. 5.4.2023 n. 9434).

Afferma la Suprema Corte che *“in tema di arbitrato, l'eccezione con la quale sia dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura non inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri”* (Cass. 16.7.2025 n. 19610).

Tale pronuncia ai sensi degli artt. 279 e 819 ter cpc deve avvenire con ordinanza essendo esclusivamente relativa alla questione di competenza.

In punto spese si ritiene che ricorrano giusti motivi per la compensazione delle stesse atteso che, come affermato dalla citata pronuncia della Suprema Corte, non si tratta di competenza inderogabile, per cui era facoltà dell'attore adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale.

Assegna termine di legge per la riassunzione avanti all'arbitro competente.

Compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese di Torino del 12.6.2026

La Presidente

dott.ssa Lorenza Calcagno